



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

N. *V00095* del *24/07/2020*

Proposta n. 9889 del 25/06/2020

Oggetto:

Voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale del presidio sanitario denominato "DOTT. MAURIZIO NARGI", gestito dal Dr. Maurizio Nargi (P. IVA 06516840581), sito in Via Ugo Ojetti n.16 - 00137 Roma, in favore della Società "RITMOS DEL DOTT. MAURIZIO NARGI SRL" (P.IVA e C.F. 15614701009).

Estensore

CENERINI ORIETTA

Responsabile del Procedimento

CENERINI ORIETTA

Il Dirigente d'Area

D. RUSSETTI

Il Direttore Regionale

R. BOTTI

OGGETTO: Voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale del presidio sanitario denominato "DOTT. MAURIZIO NARGI", gestito dal Dr. Maurizio Nargi (P. IVA 06516840581), sito in Via Ugo Ogetti n.16 - 00137 Roma, in favore della Società "RITMOS DEL DOTT. MAURIZIO NARGI SRL" (P.IVA e C.F. 15614701009).

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale n. 7 del 22 ottobre 2018, ed in particolare, l'art. 69, comma 1;
- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente: *"Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale."*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00368 del 31.10.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 26.11.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00257 del 5.7.2017
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 5/6/2018 concernente *"Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto."*;
- l'Atto di Organizzazione G00909 del 31/01/2020 concernente: *"Conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area "Autorizzazione, accreditamento e controlli" della Direzione regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria", ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni. Approvazione schema del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato."*;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00358 del 27/11/2012 concernente: *"Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato "Dr. Maurizio Nargi", gestito dal Dr. Maurizio Nargi (P. IVA 06516840581), con sede in Via Ugo Ogetti n.16 - 00137 Roma."*, con il quale

si conferma l'autorizzazione e l'accreditamento del predetto presidio sanitario per l'attività di seguito specificata:

- **ATTIVITA' AUTORIZZATE**

CARDIOLOGIA
MEDICINA DELLO SPORT
ANGIOLOGIA

- **ATTIVITA' ACCREDITATE**

CARDIOLOGIA

VISTA l'istanza assunta alla Regione Lazio con protocollo n. 407878 del 08/05/2020, con la quale il Legale Rappresentante della Società "RITMOS DEL DOTT. MAURIZIO NARGI SRL" (P.IVA e C.F. 15614701009) ha chiesto la voltura del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale del presidio denominato "DOTT. MAURIZIO NARGI", gestito dal Dr. Maurizio Nargi (P. IVA 06516840581), con sede in Via Ugo Ojetti n.16 - 00137 Roma, a seguito di atto di cessione di azienda del 29/04/2020 registrato a Roma il 29/04/2020 al n. 11149 Serie 1T;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta a corredo dell'istanza di voltura risulta conforme alle vigenti previsioni normative;

RITENUTO pertanto:

- di autorizzare, ai sensi degli artt. 14 e 28, R.R. 20/2019 la voltura dell'autorizzazione e dell'accREDITamento istituzionale del presidio sanitario denominato "DOTT. MAURIZIO NARGI", gestito dal Dr. Maurizio Nargi (P. IVA 06516840581), con sede in Via Ugo Ojetti n.16 - 00137 Roma, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00358 del 27/11/2012, in favore della Società "RITMOS DEL DOTT. MAURIZIO NARGI SRL" (P.IVA e C.F. 15614701009) per le seguenti attività:

- **ATTIVITA' AUTORIZZATE**

CARDIOLOGIA
MEDICINA DELLO SPORT
ANGIOLOGIA

- **ATTIVITA' ACCREDITATE**

CARDIOLOGIA

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 14, comma 6, R.R. n. 20/2019 la presente voltura è rilasciata nelle more della verifica del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi a cura della ASL competente con le modalità e nei termini di cui all'art. 10 del R.R. n. 20/2019;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare, ai sensi degli artt. 14 e 28, R.R. 20/2019 la voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale del presidio sanitario denominato "DOTT. MAURIZIO NARGI", gestito dal Dr. Maurizio Nargi (P. IVA 06516840581), con sede in Via Ugo Ojetti n.16 - 00137 Roma, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00358 del 27/11/2012, in favore della Società "RITMOS DEL DOTT. MAURIZIO NARGI SRL" (P.IVA e C.F. 15614701009) per le seguenti attività:

- **ATTIVITA' AUTORIZZATE**

CARDIOLOGIA
MEDICINA DELLO SPORT
ANGIOLOGIA

- **ATTIVITA' ACCREDITATE**

CARDIOLOGIA

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 14, comma 6, R.R. n. 20/2019 la presente voltura è rilasciata nelle more della verifica del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi a cura della ASL competente con le modalità e nei termini di cui all'art. 10 del R.R. n. 20/2019.

Il Legale Rappresentante della Società "RITMOS DEL DOTT. MAURIZIO NARGI SRL" è il Sig. Maurizio NARGI, nato a Montella (Av) il 07/03/1956.

Il Direttore Sanitario è Dott. Maurizio NARGI, nato a Montella (Av) il 07/03/1956, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in cardiologia e medicina dello sport, iscritto all'albo dei Medici Chirurghi della provincia di Roma con numero d'ordine: 34695.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Legale Rappresentante della Società, alla ASL Roma 1 competente per territorio, al Comune di Roma ove ha sede l'attività e all'Ordine dei Medici di Roma.

L'azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo agli enti, alle amministrazioni ed agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Il presente provvedimento, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva espressa della decadenza automatica ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento,

previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali”.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Si richiama l'obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e successive modificazioni e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale.

Ai sensi dell'art. 28, comma 3, R.R. n. 20/2019: *“Resta salva la facoltà dell'amministrazione regionale di subordinare l'esito positivo del procedimento all'assunzione da parte del subentrante di eventuali debiti maturati dal cedente, derivanti dai controlli di cui all'art. 8 octies del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche o da provvedimenti di condanna per responsabilità amministrativa o contabile e correlati all'esercizio della funzione sanitaria svolta.”.*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

